

## **ALLEGATO H QUATER <sup>(17)</sup>**

### **REQUISITI MINIMI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI STABILIMENTI TERMALI**

#### **INDICE**

CAPO I Requisiti di carattere generale

Art. 1 Requisiti di carattere generale

CAPO II Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale

Art. 2 Fangoterapia

Art. 3 Fangobalneoterapia e balneoterapia

Art. 4 Stufe o grotte

Art. 5 Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage

Art. 6 Terapia idropinica

Art. 7 Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria

## **CAPO I**

### ***Requisiti di carattere generale***

#### ***Art. 1***

### ***Requisiti di carattere generale***

- 1) Adozione di idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni e degli orientamenti del Servizio Sanitario Regionale, di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle malattie, nonché alla riabilitazione; qualora richiesti, i dati raccolti devono essere disponibili per il Ministero della Salute e la Regione Toscana.
- 2) Approvazione di un piano formativo da parte dell'Azienda termale per garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale. Il personale sanitario deve partecipare ogni anno ad almeno un evento formativo accreditato sulla base delle vigenti regole che disciplinano la formazione continua in medicina (ECM).
- 3) Sistematiche iniziative di educazione sanitaria, sulla base di un programma almeno annuale, anche in forma consorziata tra più stabilimenti termali, su temi legati in modo specifico alle cure termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta alimentazione, promozione dell'attività fisica e stili di vita corretti). Il programma sopra citato è trasmesso alla struttura competente in materia di promozione della salute dell'Az. USL competente per territorio.
- 4) Erogazione gratuita ai pazienti di atti medici di *routine*, tra i quali almeno l'anamnesi, il controllo della pressione e il peso.
- 5) Pubblicazione all'interno dello stabilimento termale e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale.

## **CAPO II**

### ***Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale***

#### ***Art. 2***

### ***Fangoterapia***

- 1) Disponibilità, nell'ambito dello stabilimento termale, di idoneo impianto per la maturazione del fango, con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale, calcolato con la formula riportata di seguito:

<b>Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo</b>
--

*Maturazione del Fango:*

Fangaia superficie mq.....(a) profondità m.....(b);

capacità di produzione fango maturo in mc (a x b).

Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc ( $Fbs^3$ ) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:

a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;

b) quantitativo medio per la prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;

c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;

d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;

e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.

Essendo  $Nc$  il numero di camerini dello stabilimento interessato si avrà quindi:

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:  $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 6 \times Nc = mc 3,00 \times Nc$ ;

- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:  $Fbs^3 = 0,005 \times 100 \times 10 \times Nc = mc 5,00 \times Nc$

2) organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i pazienti di effettuare la reazione in ambiente singolo contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura, o in ambiente singolo coincidente con quello di cura, se dotato di adeguato sistema di ricambio d'aria. Soddisfano al requisito gli alberghi termali presso i quali la reazione è effettuata in camera da letto.

Agli effetti di cui al comma precedente e di tutte le successive specifiche e disposizioni del presente atto, per albergo termale intendesi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva;

3) disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda;

4) il reparto di cure deve disporre di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti all'assistenza dei pazienti, tale che sia garantita l'attività, di almeno un addetto in servizio ogni cinque pazienti in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente. A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai pazienti, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel paragrafo 2.1 dell'allegato H bis;

5) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.

Tale disponibilità deve essere garantita per i seguenti orari minimi di servizio:

a) due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, sulla base della media del triennio precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui;

b) quattro ore settimanali da 50.000 a 100.000 trattamenti di cura annui;

c) sei ore settimanali, oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti sopra indicati, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.

### *Art. 3*

#### *Fangobalneoterapia e balneoterapia*

1) Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della fangobalneoterapia, valgono gli stessi requisiti e le stesse specifiche di cui all'art. 2, ove applicabili.

Il rapporto tra il numero di pazienti e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni cinque pazienti in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai pazienti, attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello specifico requisito previsto nel paragrafo 2.1 dell'allegato H bis;

Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della balneoterapia, valgono gli stessi requisiti di cui al punto 1), con l'aggiunta della disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie dermatologiche e le stesse precisazioni di cui all'art. 2, ove applicabili, fatta eccezione per il rapporto tra il numero dei pazienti e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati dell'assistenza, che deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni otto pazienti in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno precedente.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati ai commi precedenti, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A.

### *Art. 4*

#### *Stufe o grotte*

Ai fini dell'accreditamento del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui all'art. 2, ove applicabili.

### *Art. 5*

#### *Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage*

Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, con orari minimi di servizio parametrati sulla base dei criteri di cui all'art. 2.

Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al periodo

precedente, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello A.

## *Art. 6*

### *Terapia idropinica*

1. Parco a disposizione dei pazienti di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massimo affollamento, da calcolarsi alla stregua della formula di cui di seguito indicata, disponga di uno spazio di almeno 5,75 mq:

#### **Formula per la determinazione del numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura nei periodi di massima punta**

Per la determinazione dei pazienti contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi di massimo affollamento, si assumono:

- a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del complesso stagionale;
- b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.

Essendo T la media delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:

$$P = T \times 45/100 : 90 = T \times 45/100 \times 90 = T/100 \times 2 = T / 200$$

Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio, agosto e settembre, si assume che il numero dei pazienti contemporaneamente presenti negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia pari al 60% del totale; risulterà quindi:

$$P = T/200 \times 0,6$$

2. Strutture e spazi coperti per la effettuazione della cura in caso di pioggia, di capacità tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero si assume come pari al 50% di quello calcolato alla stregua della formula di cui al precedente punto, disponga di almeno 1,3 mq di spazio.

3. Rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, pari ad almeno un servizio ogni 45 pazienti e di un servizio ogni 27 pazienti, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico.

4. Disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti e affini secondo gli stessi criteri e parametri di cui all'art. 2, punto 5). Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al periodo precedente, la circostanza non è impeditiva dell'accreditamento dell'Azienda ma preclude alla stessa l'iscrizione al livello tariffario A.

*Art. 7*

*Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria*

Ai fini dell'accREDITAMENTO per il ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria non sono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7 dell'Allegato H bis.

---

**Note**

17. Allegato inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 7.